

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6755 del 19/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta IL TRIONFO CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, insediamento in comune di San Secondo Parmense (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6850 del 11/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di San Secondo Parmense;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense con nota prot. n. 10581 del 27.12.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/21543 del 27.12.2016) nonché, a seguito di specifica nota di Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2016/21662 del 29.12.2016, con nota prot. n. 5462 del 13.06.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/11513 del 15.06.2017) e con nota prot. n. 5490 del 14.06.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/11532 del 15.06.2017), presentata dalla società IL TRIONFO CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, nella persona del Sig. Claudio Malcontenti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di San Secondo Parmense (PR), in strada Provinciale n. 4 – C.A.P. 43017, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense con provvedimento n. 1/2012 prot. n. 9261/9518 del 13.11.2012;

**RILEVATO:**

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta essere stata in precedenza autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 25.01.2008;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

e che la documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta comprende anche la seguente:

- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016)** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle

aziende ivi previste, per la quale la Ditta ha presentato comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dell'attiguo allevamento di suini;

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale con provvedimento n. 1/2012 prot. n. 9261/9518 del 13.11.2012 rilasciato dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense, rispetto al quale la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio;
- la documentazione pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 6603 del 12.07.2017, presentata dalla Ditta al SUAP in data 08.11.2016 prot. comunale n. 9103 del 08.11.2016;
- l'ulteriore documentazione trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 7243 del 27.07.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/1486 del 27.07.2017);
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 8643 del 18.09.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/17769 del 19.09.2017) e con nota prot. n. 9896 del 26.10.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/20511 del 27.10.2017), inviata a seguito di specifica richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/17087 del 07.09.2017 e con nota prot. n. PGPR/2017/19415 del 12.10.2017, nella quale in particolare la Ditta precisa che:
  - *“...la ditta che gestisce l'allevamento dei suini è la Tanzi Attilio s.r.l. della quale alleghiamo visura camerale e documentazione riguardante l'utilizzo agronomico dei liquami...”*;
- che l'insediamento e lo scarico per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area “*poco vulnerabile*” (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “*Caseificio*”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- il disciplinare di concessione rilasciato per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense in data 02.08.2012 prot. n. 5030 (prot. prov.le n. 63851 del 25.10.2012), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**VISTO** quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/14086 del 21.07.2017 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/14085 del 21.07.2017, ovvero:

- parere favorevole in relazione alle matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici espresso per quanto di competenza dal Comune di San Secondo Parmense con nota prot. n. 7595 del 08.08.2017 (trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 7811 del 21.08.2017 ed acquisito da Arpae al prot. n. PGPR/2017/15963 del 21.08.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/ Valli Taro e Ceno con nota prot. n. 51265 del 22.08.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/16115 del 23.08.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera redatta per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/16871 del 05.09.2017, valutato anche per la Tutela del Prosciutto di Parma di cui alla Legge 13/02/90 n. 26, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta IL TRIONFO CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, nella persona del Sig. Claudio Malcontenti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di San Secondo Parmense (PR), in strada Provinciale n. 4 – C.A.P. 43017, relativo all'esercizio dell'attività di "Caseificio", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla "S1+S2" nella documentazione a corredo dell'autorizzazione n. 1/2012 prot. n. 9261/9518 del 13.11.2012 rilasciata dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense, come di seguito richiamato;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

#### **Scarico S1+S2:**

- tipo di refluò scaricato: acque reflue industriali di lavaggio locali, attrezzature e cisterne degli automezzi adibiti alla raccolta del latte nonché acque reflue domestiche (pretrattate in fossa biologica) previo trattamento in depuratore biologico a fanghi attivi; a valle dell'uscita dal depuratore (S1), sulla stessa linea di scarico, risultano inviate anche acque reflue industriali di raffreddamento (S2);

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 350 A.E.
- corpo idrico ricettore: Canale Tari Morti;
- bacino: T. Taro;
- volume scaricato: 5.000 mc/anno;
- portata media: 0,0002 mc/s;
- portata massima: 0,0004 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel disciplinare di concessione rilasciato per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense in data 02.08.2012 prot. n. 5030 (Allegato 1), nel parere di AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/ Valli Taro e Ceno con nota prot. n. 51265 del 22.08.2017 (Allegato 3) e nella relazione tecnica di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/16871 del 05.09.2017 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) il Titolare dell'AUA dovrà comunicare ad Arpae – SAC di Parma l'esito della verifica dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29.08.2011);
- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;



- 4) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 5) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 6) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
  - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
  - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;
- 7) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 8) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi;
- 9) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza

- del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;
- 10) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 11) si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
- 12) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 e 275, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/16871 del 05.09.2017 (Allegato 4) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché della seguente prescrizione:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- **per gli impianti originanti l'emissione E01 ("Caldaia a gasolio" con potenzialità pari a 604 KW), il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di San Secondo prot. n. 7595 del 08.08.2017 (Allegato 2) e nel parere di AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/ Valli Taro e Ceno prot. n. 51265 del 22.08.2017 (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di San Secondo Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di San Secondo Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di San Secondo Parmense, AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/ Valli Taro e Ceno e Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata - SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 18202/2017*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## **ALLEGATO 1**




# CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

*Uffici:*

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma  
Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni  
Telefax (0521) 381309  
Email: [larduini@bonifica.pr.it](mailto:larduini@bonifica.pr.it)

Cod. Fisc. N. 92025940344  
C.C. Post. N. 1403443



## IL CONCESSIONARIO

Il Trionfo soc. coop.  
Strada Prov. Per Parma 3  
43017 San Secondo P.se

CF/PI: 00161150347

### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004

CONCESSIONE: 59/2012

PROT. N° 5030 DATA 02 AGO 2012

DITTA CONCESSIONARIA: Il Trionfo soc. coop.

CANALE: TARI MORTI (Canalazzo)

UBICAZIONE: FG 31 MAPPALE 632 VIA PROVINCIALE PER PARMA 3 SAN SECONDO PARMENSE  
PARMA

LAVORI AUTORIZZATI: Scarico diretto acque reflue industriali e domestiche depurate.

DURATA: dal 30/07/2012

al 29/07/2031

### PATTI DELLA CONCESSIONE

**Art. 1°** - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

**Art. 2°** - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.



# CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

**Art. 3°** - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

**Art. 4°** - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

**Art. 5°** - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

**Art. 6°** - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

**Art. 7°** - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

**Art. 8°** - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

**Art. 9°** - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

**Art. 10°** - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

**Art. 11°** - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

**Art. 12°** - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

**Euro 60,00 (Sessanta/00)**

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

**Art. 13°** - Si autorizza per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi lo scarico diretto delle acque domestiche depurate, industriali di raffreddamento e di lavaggio depurate, provenienti dall'area, dai fabbricati e dall'attività produttiva del Caseificio, nel Canale Consorziale denominato "TARI MORTI". La portata massima conferibile al canale è stimata in litri sec 0,4 mentre il volume annuo totale in MC 5000.

Si precisa che le acque scaricate dovranno essere depurate e che le caratteristiche qualitative dovranno essere conformi alle normative del D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e comunque rispettose di tutte le imposizioni contenute nell'autorizzazione della Provincia di Parma (Ufficio Ambiente).

**Art. 14°** - Le acque scaricate potranno essere recapitate al canale Consorziale mediante una unica tubazione finale avente diametro interno utile pari a mm 160 inserita, senza creare ostacolo al libero deflusso delle acque, nella sponda destra idraulica del canale Consortile denominato "TARI MORTI".

**Art. 15°** - Nel punto in cui il collettore di scarico si immette nel canale consorziale, al fine di evitare erosioni, dovrà essere realizzata una adeguata difesa spondale in cls o in massi trachitici antigelivi.



# CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

**Art. 16°** - Il Consorzio Bonifica Parmense si riserva la facoltà di prescrivere la riduzione del diametro del collettore finale di scarico nel caso in cui la portata non sia compatibile con la regimazione idraulica del canale ricettore.

**Art. 17°** - Si consiglia di dotare lo scarico di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti al riflusso di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad uso irriguo.

**Art. 18°** - La rete fognaria del comparto produttivo non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.

**Art. 19°** - Il concessionario solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo a seguito dell'uso sia irriguo che idraulico del canale "TARI MORTI".

**Art. 20°** - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

**Art. 21°** - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Geom. Maini Claudio (tel. 334/6865656) per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'Ufficio Concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

IL QUADRO CAPO SETTORE

(Geom. Cesare Balestra)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Mario Cocchi)

IL DIRETTORE

(Dott. Meuccio Berselli)

LA DITTA CONCESSIONARIA



## ALLEGATO 2



ALL. 3

**COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE**  
PROVINCIA DI PARMA

PIAZZA MAZZINI, 10 - 41017 San Secondo Parmense (PR) tel. 0521/872206 telefax 0521/872757 - C.F. 00231110343

Ufficio Tecnico

Protocollo n.7243/

7595

San Secondo P.se, 08.08.2017

Spett.le

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE COMUNE DI SAN  
SECONDO P.SE**  
Sede

**Oggetto:** D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta **IL TRIONFO CASEIFICIO SOCIALE** per l'insediamento sito in Comune di San Secondo P.se strada provinciale per Parma n.3 (rif. pratica SUAP n.26/2016). Rilascio Parere.

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

Vista la richiesta presentata dalla Ditta **Il Trionfo Caseificio Sociale** in data 08.11.2016 prot.9103 e successive integrazioni, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59;

Vista la successiva richiesta di integrazioni da parte di Arpae prot. comunale n.10647 del 29.12.2016;

Viste le integrazioni prodotte in data 14.06.2017 prot.5470 e inoltrate agli enti in data 27.07.2017 prot.7243

Valutato che trattasi di rilascio di AUA per l'attività di produzione dei derivati del latte in zona agricola senza vincoli ambientali e paesaggistici;

esprime

parere favorevole al rilascio dell'AUA matrice rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici relativo all'insediamento in oggetto.


**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

( Arch. Metello De Munari )



## **ALLEGATO 3**

PR/2017/16115 del 23/08/2017




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Prot. n. 51265  
del 22.08.2017

Comune Di San Secondo Parmense  
protocollo@postacert.comune.san-seco  
ndo-parmense.pr.it

OGGETTO: Risposta a: RIF.0009103/2016 - POSTA CERTIFICATA: PRATICA SUAP  
VNZGNN88E06E897D-A999577-5552541 - DPR 13/3/2013 N. 59 - ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. - DITTA IL TRIONFO - CASEIFICIO  
SOCIALE COOPERATIVO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - PRATICA SUAP  
26/2016 - INVIO DOCUMENTAZIONE



Si comunica in riferimento alla nota pervenuta in data 27.07.2017 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Il Trionfo Caseificio Sociale Cooperativo Soc. Agricola coop, con sede in San Secondo P.se, strada Provinciale 4, per attività di caseificio per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di Ambiti rurali.

L'area del caseificio risulta in classe V nella zonizzazione acustica comunale.

Premesso che la suddetta AUA è richiesta per la sola attività del caseificio, escludendo l'attiguo allevamento suinicolo, verificato che per l'attività del caseificio non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, per gli aspetti di competenza, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Sacconi


Paolo Sacconi  
Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel. +39 0521 393111 - Fax +39 0521 292353  
Codice Fiscale e Partita IVA 01874230343

**FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0051265  
DATA: 22/08/2017  
OGGETTO: Risposta a: RIF.0009103/2016 - POSTA CERTIFICATA: PRATICA SUAP  
VNZGNN88E06E897D-A999577-5552541 - DPR 13/3/2013 N. 59 - ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. - DITTA IL TRIONFO -  
CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA -  
PRATICA SUAP 26/2016 - INVIO DOCUMENTAZIONE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0051265_2017_Lettera_firmata	3CB85D983D0C9D26DEC08D1A14A5B7EAF4185FD101243D1992349C0D2041B3B4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i. in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993

## **ALLEGATO 4**

PEPR/2017/16871 del 05/09/2017



Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 26/2016, Comune di San Secondo.

Ditta: **Il Trionfo Caseificio Sociale Cooperativo Soc. Agr. Coop.**  
Via Provinciale n° 4, loc. Martorano, San Secondo P.se (PR).

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 26/2016 del Comune di San Secondo relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente le seguenti richieste:

- matrice scarichi idrici
- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprimono le valutazioni di competenza.

### **Matrice scarichi idrici**

Si richiede il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio/pulizia del caseificio in oggetto previo passaggio in esistente impianto di depurazione a fanghi attivi composto da: vasca di bilanciamento, comparto di ossidazione biologica formato da n° 2 vasche prefabbricate monoblocco, comparto di sedimentazione, pozzetto di controllo (S1) scarico finale, unitamente alle acque di raffreddamento (S2) in acque superficiali nel canale della bonifica dei Tari Morti. La potenzialità dell'impianto espressa in  $AE_{organico}$  è di 350. I fanghi prodotti nel corso del normale funzionamento dell'impianto di depurazione sono portati in discarica. Non sono presenti scaricatori di piena.

Preso atto della relazione tecnica predisposta e dalle dichiarazioni presenti limitatamente alla documentazione trasmessa si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs.152/2006 per lo scarico in acqua superficiale;
- periodica manutenzione degli impianti di trattamento dei reflui e regolare smaltimento dei residui come rifiuto mediante ditte autorizzate;



- conservazione presso la sede aziendale dei documenti comprovanti le manutenzioni e gli smaltimenti di rifiuto eseguiti;
- annualmente si dovrà produrre ed inviare ad Arpae servizio territoriale una autoanalisi dei reflui depurati immessi in acque superficiali relativa almeno ai seguenti parametri: pH, solidi totali, BOD, COD, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, grassi e olii animali, tensioattivi totali. L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad ARPA.

### **Matrice emissioni in atmosfera**

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per l'attività di caseificio con Determinazione del Dirigente n. 274 del 25/01/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda a seguito delle integrazioni richieste;
3. l'attività industriale prevede la "**produzione dei derivati del latte (parmigiano reggiano)**";
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
6. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
8. è stata verificata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e precisamente:

- **Emissione E14: "Caldaia a gasolio"** con potenzialità pari a 604 kW.

Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m

Tuttavia tale impianto è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Polveri totali:	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ):	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ):	170	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio:	200	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Si ritiene che:

**Il Trionfo Caseificio Sociale Cooperativo Soc. Agr. Coop.** possa essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "lavorazioni lattiero casearie" da svolgere negli impianti siti strada Provinciale n. 4, loc. Martorano, nel Comune di San Secondo (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale per attività di lavorazione latte:**

Per gli impianti di cui al punto 8 (Emissione E01) del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività, quali quantità di materie prime utilizzate, metano ed energia elettrica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	il Trionfo Caseificio Sociale Soc.Agr. Coop.
Partita IVA / Codice fiscale :	00161150347
Sede legale :	Strada Provinciale n.4, San Secondo P.se
Legale rappresentante :	Malcontenti Claudio
Sede locale impianti :	Strada Provinciale n.4,San Secondo P.se
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	

Indicatore 1 :	Latte lavorato [q/anno]
Potenzialità dichiarata di Indicatore 1 :	20.000 [q/anno]
Indicatore 2 :	Combustibile utilizzato [m <sup>3</sup> /anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Ore/giorno funzionamento :	8
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	467°K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno</b>	
PM (materiale particolare):	53 kg/anno
Ossidi di Azoto (espressi come NOx) :	531 kg/anno
Ossidi di carbonio (CO) :	212 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ) :	180 kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	270.309 kg/anno

Il Tecnico Istruttore:

Bazzini Cristina

La Responsabile del Distretto di Fidenza:

Carini Clara

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc: 18202/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**